

Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 41-8722

Legge regionale 9/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015". Definizione dei criteri per l'attivazione del bando per la concessione di contributi a favore dei Consorzi d'irrigazione gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'articolo 44 della L.r. 21/1999 e s.m.i. per la migliore gestione delle risorse idriche in agricoltura. Onere di euro 1.600.000,00.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

l'articolo 9 della legge regionale 9/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015" così come modificato dall'articolo 116 della legge regionale n. 19 del 17/12/2018, prevede che la Regione può istituire un programma di aiuti al fine di sostenere le attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente, per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati alle attività agricole dalla fauna selvatica o da cause fitosanitarie e per l'applicazione dei metodi di produzione integrata o biologica; la legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 "Norme in materia di Bonifica e Irrigazione" e s.m.i. sancisce che:

all'articolo 1, comma 1, la Regione riconosce nell'attività di bonifica e d'irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. La Regione riconosce altresì nei consorzi di bonifica, nei consorzi d'irrigazione e nei consorzi di irrigazione e bonifica l'organismo più idoneo allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attività di bonifica e delle attività d'irrigazione;

all'articolo 44, a tal proposito, sono istituiti dei comprensori d'irrigazione delimitati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'esigenza di istituire gli ambiti territoriali di cui all'articolo 4, corrispondenti ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, della unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive;

all'articolo 45, comma 3, ai consorzi d'irrigazione gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'articolo 44 della medesima legge regionale, è riconosciuta la natura giuridica di consorzi privati di interesse pubblico;

all'articolo 53, per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più consorzi, possono costituirsi consorzi di secondo grado tra consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione e consorzi di irrigazione e bonifica. Alla costituzione dei consorzi di secondo grado possono altresì partecipare anche enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati alla realizzazione e alla gestione di opere di bonifica e di servizi di interesse comune;

all'articolo 58, la Regione, al fine di favorire la fusione di organismi consortili esistenti in un unico gestore del comprensorio, concede contributi in conto capitale per le spese notarili, fiscali e professionali, nonché la realizzazione di opere necessarie e funzionali al comprensorio conseguente alla fusione.

Premesso altresì che:

sempre più spesso le fonti di finanziamento nazionali ed europee puntano a finanziare progetti cantierabili o ad uno stato di progettazione avanzato; a tal proposito si richiama il bando relativo all'operazione 4.3.1. del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 "Investimenti in infrastrutture irrigue" gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) di cui al Decreto n. 31990 del 30/12/2016, e l'articolo 1, comma 523, della legge n. 205/2017 che prevede che sia adottato il Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multi obiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;

i cambiamenti climatici in atto determinano sovente eventi parossistici di carenza o di eccesso d'acqua con la conseguenza che gli oneri di gestione delle infrastrutture irrigue a carico degli Enti irrigui diventano sempre più consistenti;

la legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale” (che, ai sensi dell'articolo 112, è entrata in vigore con la Legge Regionale del 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”), all'articolo 1, comma q, si pone, tra l'altro, l'obiettivo di perseguire la tutela del territorio rurale e lo sviluppo e l'efficientamento delle infrastrutture agricole concorrendo alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio idrico in forma integrata con le attività di difesa del suolo.

ai sensi dell'articolo 110 comma 2 lett. m), comma 10 lett. a) e comma 11 lett. a) della L.R. 1/2019 nelle more dell'approvazione dei regolamenti attuativi e programmi regionali sugli interventi, rimarrà in vigore la L.R. 21/1999;

i comprensori irrigui, ai sensi dell'articolo 4 e 44 della L.R. 21/1999, corrispondono ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, della unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive pertanto i gestori di tali comprensori risultano essere gli Enti più adeguati a definire le priorità d'intervento nell'ambito del territorio di rispettiva competenza;

Richiamato che:

con la deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2016, n. 25-4316 “Approvazione delle procedure e criteri per l'attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lett. b) e c) dell'art 1 comma 3 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102” in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche è stato, tra l'altro, previsto che le domande relative ai danni alle infrastrutture irrigue possono essere presentate dai consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi del suddetto articolo 44 della L.R. 21/1999;

con DM in data 31 luglio 2015 sono state approvate le Linee Guida ministeriali per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, secondo quanto disposto dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 e che per le attività di gestione della risorsa idrica e monitoraggio dello stato di consistenza delle infrastrutture irrigue e di bonifica gli Enti irrigui e/o di bonifica necessitano della fornitura di attrezzature che, tra le altre cose, possano agevolare la misurazione e la trasmissione dei dati relativi alla misurazione dei prelievi idrici e la realizzazione dei catasti consortili informatizzati e georeferiti nell'ambito dei diversi comprensori istituiti ai sensi dell'articolo 44, della L.r. 21/1999 e s.m.i;

con D.G.R. del 19 dicembre 2016 n. 43-4410 è stato, tra l'altro, stabilito che, in relazione al rispetto degli obblighi di condizionalità ex ante previsti al fine dell'accesso ai fondi della programmazione europea in campo agricolo, il regolamento 7R del 25 giugno 2007, recante disposizioni circa gli obblighi di installazione, gestione e trasmissione dei dati relativi a prelievi e restituzioni di acqua a qualsiasi uso destinati e la successiva deliberazione di Giunta Regionale 14 aprile 2008, n. 23-8585 in merito alle modalità di stima dei fabbisogni irrigui netti e lordi, costituiscono le modalità con le quali il Piemonte adempie a quanto previsto dalle suddette Linee Guida ministeriali di cui al DM 31 luglio 2015.

Preso atto che a seguito di specifiche istruttorie attivate dalle Province piemontesi e dalla Città Metropolitana di Torino, risultano tutt'ora in corso gli interventi finalizzati all'adeguamento dei manufatti irrigui al fine di consentire la misurazione e la trasmissione dei prelievi e delle restituzioni di acqua a scopo irriguo.

Dato atto che, in relazione al rispetto degli obblighi di condizionalità ex ante richiamati dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, per quanto riguarda il tema della quantificazione dei volumi irrigui, è emerso che risulta opportuno agevolare la completa attuazione per la Regione

Piemonte delle Linee Guida ministeriali del 31 luglio 2015 nonché l'attuazione della D.G.R. del 19 dicembre 2016 n. 43-4410.

Richiamato, inoltre, che:

l'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea definisce quali aiuti di Stato siano incompatibili con il mercato interno;

con la comunicazione della Commissione Europea sulla nozione degli Aiuti di Stato di cui all' art 107 paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) pubblicato in Gazzetta Ufficiale della UE il 19/07/2016, ai paragrafi 199 e 228, si dà indicazione in merito alla nozione di aiuto di stato circa le infrastrutture ed, in particolare:

Paragrafo 203: "il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato... omissis",

Paragrafo 205: "se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche",

Paragrafo 211: "Omissis l'infrastruttura non deve essere concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme".

Dato atto, pertanto che non è applicabile alle agevolazioni di cui al presente provvedimento la nozione di aiuto di stato né la relativa normativa europea.

Ritenuto di:

approvare, ai sensi dell'art 9 della L.r. 9/2015, i criteri per l'attivazione del bando di concessione dei contributi in favore dei Consorzi d'irrigazione gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'articolo 44 della L.r. 21/1999 e s.m.i. per la migliore gestione delle risorse idriche in agricoltura, di cui all'Allegato A, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di destinare euro 1.600.000,00, per l'attuazione del presente provvedimento;

di stabilire che gli interventi del bando:

interessano opere che non sono intese ad essere sfruttate a fini commerciali;

interessano attività non di natura economica ed il finanziamento copre i costi legati alle attività non economiche;

recano beneficio alla società nel suo insieme e l'infrastruttura non è concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo;

di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la definizione delle modalità operative di presentazione delle richieste di contributo e di rendicontazione;

di stabilire che in caso di risorse finanziarie ulteriori o comunque rese disponibili nella gestione del bando, queste verranno ripartite nel rispetto dei suddetti criteri.

Richiamato che:

il comma 6 dell'articolo 9 della L.r. 9/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015", così modificato, recita "I fondi già trasferiti ad Arpea destinati al finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi per il PSR 2007 – 2009 e non utilizzati sono versati alla Regione per una somma massima pari a euro 7.000.000,00 ed introitati nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 3, tipologia 500, dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Restituzione fondi ad Arpea per il finanziamento di leggi regionali e che in attuazione di quanto sopra è stato istituito il capitolo di entrata 33698/2019 con lo stanziamento di euro 7.000.000,00;

il comma 7 dell'articolo 9 della L.R. 9/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015" così modificato, recita "Le somme di cui al comma 3 sono iscritte in spesa nella Missione 16 - Programma 1601

dell'annualità 2017 del bilancio di previsione per l'anno 2017-2019 per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1;
il comma 8 dell'articolo 9 della L.R. 9/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015", così modificato, recita "Le somme iscritte nella Missione 16 - Programma 1601 dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ai sensi del comma 4, sono utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di Arpea alla Regione;
in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 della L.R. 9/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015", è stato acquisito il parere della III Commissione nella seduta del 27/03/2019;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9. "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021".
vista la DGR n. 1 – 8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

Dato atto che:

in attuazione di quanto sopra citato sono stati istituiti nella Missione 16 - Programma 1601 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 annualità 2019 i capitoli di spesa 152570 – 152590 – 176560 – 176570 – 176580 e 176590 con uno stanziamento complessivo di euro 7.000.000,00; con quietanze n. 1397 – 1404 – 1405 – 1406 – 1407 – 1408 – 1409 e 1410 è stata introitata la somma di euro 7.000.000,00 di cui l'accertamento 495/2019 disposto con atto dirigenziale n. 145 del 18 febbraio 2019 sul capitolo di entrata 33698/2019;
Stabilito che all'onere complessivo di euro 1.600.000,00 per l'attivazione del bando di concessione dei contributi in favore dei Consorzi d'irrigazione gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'articolo 44 della L.r. 21/1999 e s.m.i. per la migliore gestione delle risorse idriche in agricoltura, si provvede a dare copertura finanziaria con lo stanziamento di euro 1.600.000,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 176560/2019 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
visti i commi 1, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14/10/2014;
vista la D.G.R. 35-8716 del 5 aprile 2019.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.
Per quanto sopra premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

-di approvare, ai sensi dell'art 9 della L.r. 9/2015 e della L.r. 21/1999, i criteri per l'attivazione del bando di concessione dei contributi in a favore dei Consorzi d'irrigazione gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'articolo 44 della L.r. 21/1999 e s.m.i. per la migliore gestione delle risorse idriche in agricoltura, di cui all'Allegato A, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
-di destinare euro 1.600.000,00, per l'attuazione del presente provvedimento;
-di stabilire che gli interventi del bando:
interessano opere che non sono intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
interessano attività non di natura economica ed il finanziamento copre i costi legati alle attività non economiche;
recano beneficio alla società nel suo insieme e l'infrastruttura non è concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo;

-di stabilire che in caso di risorse finanziarie ulteriori o comunque resesi disponibili nella gestione del bando, queste verranno ripartite nel rispetto dei suddetti criteri;

-di stabilire che all'onere complessivo di euro 1.600.000,00 di cui al presente provvedimento, si provvede a dare copertura finanziaria con lo stanziamento di euro 1.600.000,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 176560/2019 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

-di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la definizione delle modalità operative di presentazione delle richieste di contributo e di rendicontazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del d.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI D'IRRIGAZIONE GESTORI DEI COMPRESORI IRRIGUI DELIMITATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44 DELLA L.R. 21/1999 E S.M.I. PER LA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE IN AGRICOLTURA.

Finalità:

regolamentazione dell'erogazione dei contributi regionali previsti dalla Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2015", definizione dei possibili beneficiari e del tipo di iniziative ammissibili.

Beneficiari:

possono fruire dei contributi regionali i consorzi d'irrigazione gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'art. 44 della L.r 21/1999 e s.m.i., denominati in seguito Consorzi, riconosciuti dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni, ovvero che abbiano avviato la procedura di riconoscimento quali gestori dei medesimi comprensori.

Oggetto del contributo:

Sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari, successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione e conformi alle modalità operative di presentazione delle richieste di contributo e di rendicontazione che saranno definite dal Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, per:

- interventi strutturali finalizzati al miglioramento delle infrastrutture irrigue, utili a supportare un efficace ed efficiente utilizzo delle acque a scopo irriguo;
- predisporre progetti ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione degli interventi strutturali di cui sopra;
- attuare interventi necessari a favorire la migliore gestione dell'acqua e dell'irrigazione, tra queste anche la manutenzione delle infrastrutture irrigue ad uso consortile;
- realizzare o implementare i sistemi di misurazione e teletrasmissione dei dati relativi ai prelievi e alle restituzioni di acqua in corrispondenza di infrastrutture irrigue esistenti;
- realizzare o implementare i catasti consortili informatizzati e georeferiti;
- promuovere la fusione di organismi consortili esistenti in un unico gestore di comprensorio ai sensi dell'art. 58 della L.r. 21/1999;
- predisporre iniziative di studio e ricerca finalizzati a supportare un efficace ed efficiente utilizzo delle infrastrutture irrigue e conseguentemente delle acque a scopo irriguo;
- acquisire dotazioni strumentali finalizzate ad una migliore gestione delle risorse idriche a scopo irriguo.

Risorse:

La dotazione finanziaria prevista è di euro 1.600.000,00.

Si specifica che in caso di ulteriori risorse e/o nel caso di economie queste verranno ripartite nel rispetto dei suddetti criteri;

Criteri di riparto:

Allo scopo di garantire una dotazione finanziaria minima ad ognuna delle aree comprensoriali individuate, la dotazione finanziaria disponibile verrà ripartita tra i Consorzi, attribuendo ad ognuno di essi una dotazione fissa ed una variabile in funzione della superficie irrigua di competenza, sulla base delle seguenti proporzioni:

- una dotazione fissa pari al 50% della dotazione finanziaria complessiva viene equamente ripartita tra i Consorzi dichiarati ammissibili al finanziamento;
- una dotazione variabile viene computata nel seguente modo:

- il 20% della dotazione finanziaria complessiva viene equamente ripartita ai Consorzi con superficie irrigua superiore a 5.000 Ha;
- il 30% della dotazione finanziaria complessiva viene equamente per i Consorzi che hanno realizzato o che si impegnino a implementare/completare, entro 12 mesi dalla data di assegnazione del contributo, i catasti consortili informatizzati e georeferiti;

Presentazione delle domande di contributo e della documentazione necessaria per la rendicontazione delle iniziative realizzate:

Con successiva determinazione dirigenziale si stabiliranno le modalità operative di presentazione delle domande di contributo e della documentazione necessaria per la rendicontazione delle iniziative realizzate. Tale documentazione dovrà essere presentata al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca.

Tipologia di spese ammissibili:

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione e conformi alle modalità operative di presentazione delle richieste di contributo e di rendicontazione che saranno definite dal Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, relative a:

- interventi strutturali finalizzati al miglioramento delle infrastrutture irrigue, utili a supportare un efficace ed efficiente utilizzo delle acque a scopo irriguo;
- affidamenti di servizi professionali finalizzati alla redazione di progetti ai sensi dell'art. 23 DLgs 50/2016 e s.m.i.) per la realizzazione degli interventi strutturali di cui sopra;
- le spese di cui sopra, relative alla progettazione eseguita con personale interno ai consorzi (ivi compreso il personale degli uffici consortili);
- attuazione di interventi necessari a favorire la gestione dell'acqua e dell'irrigazione, tra queste anche la manutenzione delle infrastrutture irrigue ad utilizzo consortile (non sono ammesse a finanziamento le spese per la progettazione degli interventi), ivi compresi gli interventi eseguiti in amministrazione diretta;
- la fornitura e la posa in opera di attrezzature per la misurazione e la trasmissione dei dati relativi ai prelievi e alle restituzioni di acqua in corrispondenza di infrastrutture irrigue esistenti;
- l'acquisto di software e hardware per la gestione dei catasti consortili informatizzati e georeferiti;
- data entry per il popolamento delle relative banche dati in grado di fornire elementi utili per la gestione del servizio irriguo e per la contabilità dei pagamenti dei canoni irrigui;
- spese notarili, fiscali e professionali per la fusione di organismi consortili esistenti in un unico gestore di comprensorio, art. 58 della L.r. 21/1999;
- incarichi professionali e/o spese generali per iniziative di studio e ricerca finalizzati a supportare un efficace ed efficiente utilizzo delle infrastrutture irrigue e conseguentemente delle acque a scopo irriguo;
- acquisto di dotazioni strumentali finalizzate ad una migliore gestione delle risorse idriche a scopo irriguo.

Con successiva determinazione dirigenziale saranno dettagliate le spese ritenute ammissibili e la modalità di rendicontazione.

Procedimento:

Il procedimento di concessione del contributo e la relativa revoca è disciplinato dalla D.G.R. 21-6908 del 25/05/2018.